

## CORTE DI GIUSTIZIA U.E.

**1. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Concessione di un prestito senza interessi ad una società - Assoggettamento all'imposta sui conferimenti - Ammissibilità.**

**[Direttiva del Consiglio 69/335/CEE, art. 4, n. 2, lett. b)].**

**2. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Sfera di applicazione - Imposte dirette sul reddito delle società - Esclusione - Competenza propria degli Stati membri.**

**[Direttiva del Consiglio 69/335/CEE, art. 10].**

1. L'art. 4, n. 2, lett. b) della Direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, dev'essere interpretato nel senso che, quando una società fruisce di un prestito senza interessi, esso si applica all'importo degli interessi risparmiati. Infatti la concessione di un prestito senza interessi ad una società, consentendole di disporre di capitali senza doverne sostenere l'onere, determina, a seguito del risparmio degli interessi che ne consegue, un aumento del patrimonio sociale ed è in grado, contribuendo al rafforzamento del suo potenziale economico, di aumentare il valore delle sue quote sociali.

2. L'art. 10 della Direttiva 69/335 non osta a che una società controllante che ha accordato un prestito senza interessi a una delle società da essa controllate sia assoggettata all'imposta sui redditi in base ad un interesse fissato a posteriori. Infatti, la Direttiva è intesa ad abolire le imposte indirette che, pur essendo diverse dall'imposta sui conferimenti, hanno le stesse caratteristiche di quest'ultima, e non riguarda le imposte dirette, le quali, come l'imposta sui redditi delle società, rientrano nell'ambito delle competenze proprie degli Stati membri.

Sez. sesta, sentenza  
26 settembre 1996,  
procedimento  
C-287/94;  
Pres. C. N. Kakouris,  
Avv. Gen. Antonio  
La Pergola  
(conc. conf.);  
A/S Richard  
Frederiksen & Co.  
contro  
Skatteministeriet  
(Ministero danese  
delle Imposte);  
domanda di  
pronuncia  
pregiudiziale  
proposta dall'Østre  
Landstret - appello

### SENTENZA

Con l'ordinanza 6 ottobre 1994, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre seguente, l'Østre Landstret ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 4, n. 2, lett. b), e 10 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L. 249, pag. 25; in prosieguo; la "direttiva").

Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la società danese A/S Frederiksen & Co. e lo Skatteministeriet, il ministero danese delle Imposte, vertente sulla tassazione, a titolo d'imposta sul reddito, di un prestito senza interessi accordato da detta società a un delle società da essa controllate.

L'art. 4 della direttiva stabilisce l'elenco delle operazioni che sono obbligatoriamente soggette all'imposta sui conferimenti e di quelle che gli Stati membri possono sottoporre a detta imposta. Ai sensi dell'art. 4, n. 2 lett. b), della direttiva, fa parte di questa seconda categoria:

"l'aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante prestazioni effettuate da un socio che non implicano un aumento del capitale sociale, ma che trovano la loro contropartita in una modifica dei diritti sociali ovvero che possono aumentare il valore delle quote sociali".

Ai sensi dell'art. 10 della direttiva, "oltre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessun'altra imposizione, sotto qualsiasi forma".

La A/S Richard Frederiksen & Co. (in prosieguo: la "società controllante") acquistava la totalità delle azioni della società Sydjysk Sten og Grus A/S (in prosieguo: la "società controllata") e le concedeva, quattro mesi dopo, un prestito senza interessi di 8 519 285 DKR.

Dall'ordinanza di rinvio emerge che, secondo una giurisprudenza danese, l'amministrazione tributaria può, nel caso di trasferimenti arbitrari di redditi, procedere alla rettifica delle dichiarazioni fiscali concernenti i contratti stipulati tra parti che hanno

**1. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Concessione di un prestito senza interessi ad una società - Assoggettamento all'imposta sui conferimenti - Ammissibilità. [Direttiva del Consiglio 69/335/CEE, art. 4, n. 2, lett. b)].**  
**2. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Sfera di applicazione - Imposte dirette sul reddito delle società - Esclusione - Competenza propria degli Stati membri. [Direttiva del Consiglio 69/335/CEE, art. 10]**

interessi comuni, quali le società facenti parte di uno stesso gruppo. Siffatta rettifica implica che il fisco provi che, per il suo contenuto o per la sua forma, l'operazione di cui trattasi è inabituale rispetto ad un normale comportamento di mercato e che si deve presumere che tali condizioni inabituali siano la conseguenza di una comunione di interessi.

In base alla detta giurisprudenza, il fisco ha proceduto alla rettifica delle dichiarazioni fiscali della società controllante e ha tassato quest'ultima in base a un reddito pari agli interessi, calcolati al tasso dell'11%, del valore medio del prestito per ciascun anno fiscale. Il risparmio degli interessi è stato così incluso nei redditi della società controllante, mentre la società controllata fruiva, per questi stessi interessi, di una detrazione.

Il fisco danese ha ritenuto pertanto che si dovessero aumentare i redditi della società controllante nella misura di 1 518 000 DKR per l'esercizio fiscale 1986/1987, di 1 948 061 DKR per l'esercizio fiscale 1987/1988 e di 898 621 DKR per l'esercizio fiscale 1988/1989. La società controllante ha impugnato detto provvedimento dinanzi al Landsskatteret di Copenhagen, che l'ha confermato.

In appello l'Østre Landstret ha deciso di sospendere il procedimento fintantoché la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle due seguenti questioni:

"1) se l'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, debba essere interpretato nel senso che esso si riferisce al valore corrente di un prestito senza interessi;

2) se l'art. 10 della direttiva debba essere interpretato nel senso che detta disposizione esclude che una società controllante possa essere assoggettata all'imposta sui redditi, in base a un tasso d'interesse fissato a posteriori, su un prestito senza interessi concesso alla società controllata, qualora l'importo degli interessi risparmiati possa essere considerato un conferimento di capitali nella società controllata, secondo l'accezione della direttiva".

#### *Sulla prima questione*

Con tale questione il giudice a quo chiede in sostanza se quando una società fruisce di un prestito senza interessi, l'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva si applichi all'importo degli interessi risparmiati.

Occorre ricordare che la concessione di un prestito senza interessi a una società consente a quest'ultima di disporre di capitali senza doverne sostenere l'onere. Il risparmio degli interessi che ne consegue determina un aumento del patrimonio sociale consentendo alla società di evitare una spesa che avrebbe dovuto sostenere (sentenza 5 febbraio 1991, causa C-249/89, Trave Schifffahrts-Gesellschaft, Racc. pag. 1-257, punto 12). Inoltre, la concessione di un prestito senza interessi, poiché consente alla società di disporre di capitali senza doverne sostenere l'onere, contribuisce al rafforzamento del suo potenziale economico. Si deve considerare quindi che essa può aumentare il valore delle quote sociali della società (precitata sentenza Trave Schifffahrts-Gesellschaft, punto 14).

Di conseguenza, si deve risolvere la prima questione pregiudiziale come segue: l'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva dev'essere interpretato nel senso che, quando una società fruisce di un prestito senza interessi, esso si applica all'importo degli interessi risparmiati.

#### *Sulla seconda questione*

Con tale questione il giudice nazionale mira ad appurare se l'art. 10 della direttiva osti a che una società controllante che ha accordato un prestito senza interessi a una delle società da essa controllate sia assoggettata all'imposta sui redditi in base ad un interesse fissato a posteriori.

Dall'art. 10 della direttiva emerge che quest'ultima mira, nei limiti della sua sfera d'applicazione, ad armonizzare le imposte, le tasse e i tributi gravanti sulla raccolta di capitali vietando la riscossione di qualsiasi imposta oltre all'imposta sui conferimenti. Si deve pertanto esaminare se l'imposta sui redditi delle società rientri nella sfera d'applicazione della direttiva.

A questo proposito si deve rilevare anzitutto che, a tenore del suo titolo, la direttiva riguarda "le imposte indirette sulla raccolta di capitali".

Inoltre, nel secondo 'considerando' della direttiva si osserva che "le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, attualmente in vigore negli Stati membri (...) danno luogo a discriminazioni, a doppie imposizioni e a disparità che ostacolano la libera circolazione dei capitali e che devono pertanto es-

**1. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Concessione di un prestito senza interessi ad una società - Assoggettamento all'imposta sui conferimenti - Ammissibilità. [Direttiva del Consiglio 69/335/CEE, art. 4, n. 2, lett. b)].**

**2. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Sfera di applicazione - Imposte dirette sul reddito delle società - Esclusione - Competenza propria degli Stati membri. [Direttiva del Consiglio 69/335/CEE, art. 10]**

sere eliminate mediante un'opportuna armonizzazione".

Infine, secondo l'ultimo 'considerando' della direttiva "il mantenimento di altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti e dell'imposta di bollo sui titoli rischia di rimettere in questione le finalità perseguite dai provvedimenti previsti dalla (...) direttiva e (...) è, pertanto, necessario sopprimere tali imposizioni".

Da tali elementi emerge chiaramente che la direttiva è diretta ad abolire le imposte indirette, diverse dall'imposta sui conferimenti, che hanno le stesse caratteristiche di quest'ultima. Siffatta limitazione della sfera d'applicazione della direttiva alle imposte indirette risulta inoltre dalle varie versioni linguistiche, eccetto la versione danese, che non è altrettanto esplicita su questo punto. Occorre pertanto constatare che l'armonizzazione contemplata dalla direttiva non riguarda le imposte dirette le quali, come l'imposta sui redditi delle società, rientrano nell'ambito delle competenze proprie degli Stati membri.

Alla luce di quanto sopra considerato, la seconda questione pregiudiziale dev'essere risolta nel senso che l'art. 10 della direttiva non osta a che una società controllante che ha accordato un prestito senza interessi a una delle società da essa controllate sia assoggettata all'imposta sui redditi in base ad un interesse fissato a posteriori.

#### *Sulle spese*

Le spese sostenute dai governi Danese, Belga, Ellenico, Italiano e del Regno Unito, nonché della Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifu-sione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

#### **P.Q.M.**

La Corte (Sezione sesta), pronunciandosi sulle questioni sottoposte dall'Østre Landstret con ordinanza 6 ottobre 1994, dichiara:

1) L'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev'essere interpretato nel senso che, quando una società fruisce di un prestito senza interessi, esso si applica all'importo degli interessi risparmiati;

2) L'art. 10 della direttiva 69/335 non osta a che una società controllante che ha accordato un prestito senza interessi a una delle società da essa controllate sia assoggettata all'imposta sui redditi in base ad un interesse fissato a posteriori.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 settembre 1996.

#### **Commento**

**1. La fattispecie.** *La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee pone un ulteriore tassello all'opera di interpretazione dell'importante Direttiva del Consiglio 69/335/CEE<sup>(1)</sup> ("la Direttiva") in materia di imposte indirette sulla raccolta di capitali.*

*Con la pronuncia in oggetto<sup>(2)</sup>, il Giudice comunitario ha chiarito che se, da un lato, il prestito infruttifero determinato a vantaggio della società controllata integra il presupposto oggettivo dell'applicazione del disposto della Direttiva (art. 4, n. 2, lett. b), tuttavia, dall'altro, ciò non preclude agli Stati membri la possibilità di considerare il conferimento derivante da un prestito infruttifero (nella misura dell'interesse non corrisposto) come base imponibile per l'applicazione delle imposte sui redditi della società finanziatrice/conferente.*

*Le questioni pregiudiziali ex art. 177 del Trattato CE poste all'attenzione della Corte di Giustizia da parte dell'Østre Landstret<sup>(3)</sup> trovano origine nel contenzioso sorto tra una società danese, denominata A/S Richard Frederiksen & Co. ("la Società" finanziatrice) ed il Ministero danese delle Imposte (Skatteministeriet), avente ad oggetto la tassazione di un maggiore reddito imponibile della Società.*

*L'Amministrazione finanziaria danese, fondandosi su di un consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale, aveva proceduto, dopo aver accertato l'esistenza di un*

(<sup>1</sup>) G.U.C.E. L 249 del 3 ottobre 1969, p. 25 e ss. La Direttiva è stata successivamente integrata e modificata dalle direttive n. 79, del 9 aprile 1973, n. 80 del 9 aprile 1973, n. 553 del 7 novembre 1974 e n. 303 del 10 giugno 1985.

(<sup>2</sup>) Cfr. punti 1 e 2 che precedono (Massime della Sentenza).

(<sup>3</sup>) Con ordinanza 6 ottobre 1994, pervenuta presso la cancelleria della Corte di Giustizia in data 21 ottobre 1994.

**1. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Concessione di un prestito senza interessi ad una società - Assoggettamento all'imposta sui conferimenti - Ammissibilità. [Direttiva del Consiglio 69/335/CEE, art. 4, n. 2, lett. b)].**

**2. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Sfera di applicazione - Imposte dirette sul reddito delle società - Esclusione - Competenza propria degli Stati membri. [Direttiva del Consiglio 69/335/CEE, art. 10]**

prestito infruttifero ad una società (controllata), alla rettifica delle dichiarazioni fiscali della Società finanziatrice (controllante), per un importo pari agli interessi non percepiti. Sulla scorta della citata giurisprudenza, infatti, essa aveva ritenuto che l'operazione in questione non potesse essere considerata come "abituale" rispetto ad un normale comportamento di mercato, trovando giustificazione solo nella palese comunione di interessi dei soggetti partecipanti (società facenti parte del medesimo gruppo).

In vista di quanto sopra, il giudice a quo ha formulato due quesiti riguardanti l'interpretazione della Direttiva, al fine di valutare la compatibilità della misura adottata all'Amministrazione finanziaria danese (applicazione di maggiori imposte sui redditi) con il disposto della Direttiva stessa;

(i) il primo, finalizzato a verificare l'applicabilità della Direttiva al prestito infruttifero, conducendo il valore degli interessi non corrisposti alla fattispecie dell'aumento del patrimonio sociale di cui all'art. 4, n. 2, lett. b;

(ii) il secondo volto a definire se la Società non possa essere assoggettata all'imposta sui redditi su quegli interessi non ricevuti, sempreché considerati conferimenti, per via del divieto posto dall'art. 10 che impedisce agli Stati membri di applicare a detti conferimenti ulteriori imposizioni, sotto qualsiasi forma (\*).

**2. La prima questione pregiudiziale.** L'art. 4, com'è noto, provvede a definire l'ambito oggettivo delle norme contenute nella Direttiva; con esso il legislatore comunitario individua le operazioni;

(i) che sono sottoposte all'imposta sui conferimenti (paragrafo 1);

(ii) che possono essere sottoposte all'imposta sui conferimenti (paragrafo 2).

Per quel che qui rileva, la lettera b) del paragrafo 2 considera potenzialmente sottoponibile ad imposta sui conferimenti "l'aumento del patrimonio sociale di una società

di capitali mediante prestazioni effettuate da un socio che non implicano un aumento del capitale sociale, ma che trovano la loro contropartita in una modifica dei diritti sociali ovvero che possono aumentare il valore delle quote sociali".

Ebbene, il giudice comunitario, comprensibilmente, considera il risparmio degli interessi - non corrisposti a fronte dell'ottenimento di un prestito infruttifero - in grado di rafforzare il potenziale economico del debitore (5): "tale importo costituisce infatti l'arricchimento conseguito donandi causa dalla società figlia ed equiparato dalla Direttiva ad un conferimento" (6).

Sulla scorta di tali considerazioni la Sentenza risolve la prima questione pregiudiziale ammettendo l'applicabilità dell'art. 4, n. 2, lett. b), alla fattispecie degli interessi non corrisposti e dunque risparmiati relativi ad un prestito non remunerato.

**3. La seconda questione pregiudiziale.** Il giudice comunitario esclude, rispondendo alla seconda questione pregiudiziale, l'incompatibilità dell'assoggettamento a imposta sui redditi degli interessi non corrisposti, con il disposto dell'art. 10 della Direttiva.

E ciò per diverse ragioni.

In primo luogo, pur prevedendo l'art. 10 che "oltre all'imposta sui conferimenti gli Stati membri non applicano (...) nessun'altra imposizione, sotto qualsiasi forma" (7), tuttavia, è bene precisare che la sovrapposizione di imposte (indirette e dirette) è, nel caso di specie, meramente apparente.

In realtà, com'è noto, il soggetto passivo dell'eventuale imposta indiretta è il beneficiario del finanziamento, colui che ottiene l'incremento del patrimonio, mentre il soggetto passivo delle imposte sui redditi contestati dall'Amministrazione finanziaria danese risulta essere la società erogante il finanziamento.

(\*) "Il secondo problema posto dal giudice di rinvio è volto, in sostanza, ad accertare se l'art. 10 precluda agli Stati membri la possibilità di considerare il conferimento derivante da un prestito senza interessi come base imponibile per l'applicazione delle imposte sui redditi alla società conferente", Conclusioni dell'Avvocato Generale Antonio La Pergola, presentate il 7 maggio 1996.

(5) Tale orientamento, peraltro richiamato dallo stesso Giudice comunitario, è stato precedentemente segnalato nell'ambito della sentenza 5 febbraio 1991, causa C - 249/89, Trave Schiffahrts - Gesellschaft, punto 14).

(6) Cit. conclusioni dell'Avvocato Generale Antonio La Pergola.

(7) In particolare l'art 10 stabilisce che "oltre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessun'altra imposizione sotto qualsiasi forma: a) per le operazioni previste all'art. 4; b) per i conferimenti, prestiti o prestazioni effettuati nel quadro delle operazioni previste all'art. 4; c) per le immatricolazioni o per qualsiasi altra forma preliminare all'esercizio di un'attività, alla quale una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica.

**1. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Concessione di un prestito senza interessi ad una società - Assoggettamento all'imposta sui conferimenti - Ammissibilità. [Direttiva del Consiglio 69/335/CEE, art. 4, n. 2, lett. b)].**  
**2. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Sfera di applicazione - Imposte dirette sul reddito delle società - Esclusione - Competenza propria degli Stati membri. [Direttiva del Consiglio 69/335/CEE, art. 10]**

*In secondo luogo, da un punto di vista letterale, è possibile individuare diversi spunti che delineano l'ambito di applicazione della Direttiva alle sole manifestazioni impositive indirette: nella stessa Sentenza si rinvia, infatti, al tenore del titolo, del secondo e dell'ultimo considerando della Direttiva<sup>(\*)</sup>. Peraltro, si potrebbero fare altri riferimenti alla lettera della Direttiva, che sempre attiene ad imposte che indirettamente colpiscono la capacità contributiva del soggetto passivo ed in frangente alcuno contempla fattispecie impositive dirette<sup>(\*)</sup>.*

*In terzo luogo, emerge il dato fondamentale per cui lo spirito con quale il legislatore comunitario ha pronunciato i principi della Direttiva in esame sia quello dell'armonizzazione delle normative in materia di imposte indirette riferite ai conferimenti (nelle accezioni definite nel cit. art. 4), con ciò non influenzando nell'ambito delle competenze degli Stati membri relativamente alle imposte dirette.*

*Il giudice comunitario non ha dubbi nell'asserire che "da tali elementi emerge chiaramente che la Direttiva è diretta ad abolire le imposte indirette, diverse dall'imposta sui conferimenti, che hanno le stesse caratteristiche di quest'ultima. Siffatta limitazione della sfera di applicazione della Direttiva alle imposte indirette risulta inoltre dalle varie versioni linguistiche, eccetto la versione danese, che non è altrettanto esplicita su questo punto".*

**4. Conclusioni.** *La pronuncia della Corte di giustizia offre un interessante spunto di riflessione avente ad oggetto una questione di sicuro interesse per i contribuenti e l'Amministrazione Finanziaria del nostro Paese.*

*Da tempo in Italia si discute sull'incompatibilità dell'imposta sul patrimonio netto delle società di capitali con il diritto comunitario, con conseguente obbligo, per il giudice nazionale, di disapplicare la norma interna contrastante con quella europea<sup>(10)</sup>.*

*Com'è noto, il D.L. 30 settembre 1992, n. 394<sup>(11)</sup> ha istituito la cosiddetta imposta patrimoniale limitatamente ai periodi di imposta 1992, 1993 e 1994<sup>(12)</sup>.*

*Le caratteristiche di tale imposta possono essere sinteticamente individuate nella base imponibile coincidente (sia pure con particolari variazioni) con il patrimonio netto, nell'aliquota del 7,5 per mille e nei soggetti passivi, tra cui rilevano anche le società di capitali.*

*Ebbene, la Direttiva, come si è sin ora rammentato, ha predisposto un meccanismo di armonizzazione tra gli Stati membri del sistema impositivo relativo ai capitali investiti nell'impresa, nelle diverse forme considerate (da ora sinteticamente "i conferimenti"). Secondo tale meccanismo, sono in linea di massima incompatibili ulteriori forme impositive indirette rispetto alla regolamentata imposta sui conferimenti (nel caso dell'Italia, l'imposta di registro). Prescindendo da una serie di considerazioni volte a chiarire la diretta applicabilità della Direttiva (che si ritiene possa essere ragionevolmente data per certa), non può mancare un riferimento alle sentenze della Sezione XII della Commissione Tributaria di I grado di Firenze<sup>(13)</sup> che ha dichiarato la non applicazione della norma italiana, relativa all'imposta sul patrimonio netto<sup>(14)</sup>.*

*Il punto su cui conviene effettuare una riflessione, in attesa di chiarimenti da parte*

(\*) In particolare: titolo: "Direttiva del consiglio del 17 luglio 1969 concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali"; secondo considerando: "le imposte indirette sulla raccolta dei capitali (...) danno luogo a discriminazioni, a doppie imposizioni e a disparità che ostacolano la libera circolazione dei capitali e che devono pertanto essere eliminate mediante un'opportuna armonizzazione"; ultimo considerando: "il mantenimento di altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti e dell'imposta di bollo sui titoli rischia di rimettere in questione le finalità perseguite dai provvedimenti previsti dalla presente Direttiva e che è pertanto, necessario sopprimere tali imposizioni".

(\*) È il caso del quarto e del quinto considerando (in cui il riferimento è all'imposta di bollo); dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 1, del comma 2 dell'art. 2, dei commi 1 lettere e), f), g) e h) e 2 dell'art. 4, del comma 2 dell'art. 6, dell'art. 8 e dell'art. 9 (in cui vi è costante riferimento al concetto di imposta sui conferimenti).

(10) In conformità al principio del primato del diritto comunitario, riconosciuto dalla Corte Costituzionale a partire dalla sentenza n. 180 dell'8 giugno 1984 (c.d. sentenza Granital).

(11) Convertito in L. 26 novembre 1992, n. 461.

(12) Gli effetti della disposizione sono stati successivamente prorogati, con modifiche ed integrazioni, agli esercizi successivi sino a quello corrente.

(13) Sentenze n. 32 e 33 del 10 febbraio 1996, in il Fisco 7/97, p. 1796.

(14) Successivamente, con ordinanza 18 ottobre 1996 la IV Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze ha posto il quesito (ex art. 177 Trattato CEE) alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee "se sia compatibile con l'ordinamento comunitario, e segnatamente con la Direttiva n. 69/335/CEE, la previsione legislativa di un'imposta sul patrimonio netto delle società di capitali che abbia effetti economicamente equivalenti a quelli di un'imposta indiretta sui conferimenti", in "Tributi" n. 1/97, pag. 89, con nota di G. IZZI.

**1. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Concessione di un prestito senza interessi ad una società - Assoggettamento all'imposta sui conferimenti - Ammissibilità. [Direttiva del Consiglio 69/335/CEE, art. 4, n. 2, lett. b)].**

**2. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Sfera di applicazione - Imposte dirette sul reddito delle società - Esclusione - Competenza propria degli Stati membri. [Direttiva del Consiglio 69/335/CEE, art. 10]**

della medesima Corte di Giustizia, sembra essere quello relativo alla natura diretta o indiretta dell'imposta sul patrimonio netto, posto che a fondamento della pronuncia in commento è possibile rinvenire il principio per cui l'applicazione del divieto di cui all'art. 10 della Direttiva deve essere riservata alle imposte indirette.

De visu, "la patrimoniale" colpendo direttamente la capacità contributiva (la base imponibile è data dal patrimonio netto del soggetto passivo) sembrerebbe riconducibile alla fattispecie dell'imposta diretta e, come tale, fuori dal campo di applicazione del divieto di cui all'art. 10.

In realtà la questione deve essere affrontata con maggiore attenzione, utilmente allo scopo di individuare la concreta natura del tributo in questione.

Le stesse sentenze della Commissione Tributaria di Firenze (n. 32 e 33), nel sancire il contrasto della norma sull'imposta patrimoniale con la Direttiva, chiariscono che «l'imposta sul patrimonio netto è (...) una vera e propria "tassa di effetto equivalente" rispetto a quella oggetto della Direttiva comunitaria». A parere della Commissione, si tratta di una tassa di effetto equivalente per il fatto che "l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è un'imposta che colpisce il capitale della società e tutte le altre voci che compongono il patrimonio in modo proporzionale, non progressivo, ogni anno, vanificando così l'aliquota sul capitale conferito inizialmente e aumentando questa di anno in anno, sottoponendo così ad imposizione il capitale conferito e quello raccolto. Attraverso una postergazione della imposizione si vanifica di fatto il dettato del legislatore comunitario che esige un'unica iniziale e definitiva imposta sul capitale".

È, dunque, l'effetto equivalente che rende incompatibile l'imposta con il principio sta-

bilito dalla Direttiva: "il fatto che una (l'imposta di registro, o sui conferimenti) si configuri, da un punto di vista puramente teorico, come imposta "indiretta" e l'altra (l'imposta sul patrimonio netto) come imposta (sempre in linea strettamente teorica) "diretta" non deve ingannarci sul fatto che ad essere tassato in realtà è sempre il medesimo capitale, visto come potenziale fonte di produzione di ricchezza e quindi come espressione di capacità contributiva" (15).

In sostanza, l'interpretazione data dalla sentenza in parola all'art. 10, secondo cui il divieto per gli Stati membri di prevedere ulteriori imposte deve essere limitato alle sole imposte indirette, non sembra porre un ostacolo - ad avviso della Commissione Tributaria di Firenze - alla tesi dell'incompatibilità dell'imposta sul patrimonio delle imprese con il diritto comunitario. Ciò in ragione del fatto che la natura "diretta" dell'imposta patrimoniale (che a rigor di logica la sottrarrebbe dalla nota incompatibilità) sarebbe meramente apparente: in realtà, infatti, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese si atteggierebbe come un'imposta indiretta sui conferimenti differita nel pagamento e, come tale, incompatibile con il divieto di cui al più volte citato art. 10.

Ad ogni buon conto, in attesa di un chiarimento da parte del Giudice comunitario, il dato che emerge (e non si tratta di una novità) è che sempre più le decisioni prese in sede comunitaria risultano determinanti per le sorti dei contenziosi locali: da non poco tempo ciò riguarda anche il diritto tributario. Pertanto, quel che appare come un elemento di complessità superiore, in realtà, a parere di chi scrive, si rivelerà (come si sta rivelando) una fonte "esterna" di equità fiscale, con tutti i suoi pro e contro.

**Carlo Geronimo Cardia  
Innocenzo Maria Genna**

(15) In questi termini, S. CALAMANDREI "La non applicazione per contrasto con la normativa comunitaria dell'imposta sul patrimonio netto delle società di capitali", il Fisco n. 7/97, p. 1691 e ss.